DIPARTIMENTO TERRITORIALE

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

SERVIZIO di
BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE

dell'intervento su

SR 302 "Brisighellese Ravennate" Km 17+020
Intervento di manutenzione straordinaria del ponte di cemento armato nel Comune di Vaglia

CUP: B87H22003990002

Il R.U.P.
Geom. Elisabetta Nutini

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ELABORATO 1

ELEVATA QUALIFICAZIONE
PROGETTAZIONE E
DIREZIONE LAVORI

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055 2760752
fax 055 2760788
elisabetta.nutini@cittametropolitana.fi.it
supportotecnico.viabilita1@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

ARTICOLO 1 - FIGURE DEL SERVIZIO

Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 15 e allegato I.2 del Codice è il Geom. Elisabetta Nutini, EU della Zona 1 della Direzione Viabilità Area 1. Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) è il Geom. Rosalba Pascarella.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

L'incarico prevede l'esecuzione della prestazione di attività di Bonifica sistematica da ordigni residuati bellici ai sensi della normativa vigente del cantiere sulla S.R. 302 "Brisighellese-Ravennate" km 17+020 – CUP: B87H22003990002.

Di seguito il dettaglio delle attività e responsabilità ad esso associate.

Le attività che l'Impresa aggiudicataria dovrà svolgere sono specificate:

1. Attività progettuali e di assistenza all'ottenimento del nulla osta vincolante e del Verbale di Constatazione:
    a. Assistenza all'iter burocratico per ottenimento del nulla osta vincolante. In questa fase, l'impresa curerà tutti gli aspetti legati alla formulazione della domanda di autorizzazione, compresa la valutazione degli elaborati tecnici dell'opera per cui è prevista l'attività di bonifica e quant'altro necessita per la corretta presentazione della pratica amministrativa.
    b. redazione proposta progettuale e programma delle operazioni. Dovrà essere redatto da un responsabile tecnico BCM della impresa aggiudicataria il relativo progetto BOB in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti. Il progetto BOB, a firma del responsabile tecnico BCM dell'Impresa sarà composto almeno dai seguenti elaborati:
        - Relazione tecnica con analisi delle prescrizioni della DGM,
        - Computo metrico estimativo delle lavorazioni;
        - Cronoprogramma operativo;
        - Elaborati grafici descrittivi;
        - Ipotesi di cantierizzazione e valutazione oneri di sicurezza.
    c. produzione dell"Attestato di Bonifica Bellica" alla conclusione delle attività esecutive e assistenza all'ottenimento del "Verbale di Constatazione" dell'autorità competente con esito positivo.
2. Attività esecutive:
    a. impianto/espianto di cantiere, propedeuticamente al servizio di bonifica bellica, fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere e segnaletica di pericolo e divieto di accesso.
    b. taglio di vegetazione di tipo erbaceo ed arbustivo, ove intralciasse l'uso corretto dei metal detector, eseguito da operatori qualificati B.C.M., sotto la-supervisione tecnica di un rastrellatore B.C.M. o superiore, sulle aree interessate alle indagini;
    c. bonifica superficiale mediante ricerca e localizzazione di ordigni esplosivi residuati bellici su tutte le aree interessate dalla bonifica, comprese le aree umide e/o interessate dalla presenza di acqua superficiale, con garanzia di agibilità fino a cm. 100 dal p.c, eseguita con l'impiego di personale tecnico muniti di brevetto di rastrellatore B.C.M..

d. scavo di verifica puntuale con mezzo meccanico, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operatore specializzato.
e. scavo di verifica puntuale eseguito esclusivamente a mano se necessario, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operaio specializzati e munito di brevetto;
f. rinterri di scavi col materiale proveniente dagli stessi;
g. rinterri di scavi con materiale proveniente da cave di prestito;
h. assistenza alle fasi di brillamento e disinnesco degli eventuali ordigni ritrovati - assistenza tecnica ed appoggio tecnico - logistico alle autorità militari durante le operazioni di brillamento e disattivazione degli ordigni esplosivi residuati bellici localizzati ed identificati con le operazioni di verifica sopra descritte. Questo servizio sarà finalizzato alla velocizzazione delle attività militari durante le fasi di brillamento riducendo pertanto i tempi. L'attività consiste nella fornitura di personale specializzato e di macchine operatrici che assistono le attività degli artificieri e ne permettono il rapido e sicuro svolgimento
i. Bonifica di profondità per la ricerca, localizzazione e rimozione di mine, ordigni bellici ed altri manufatti bellici interrati mediante trivellazioni spinte fino a mt.5,00 con garanzia fino a mt.6,00 a partire dal p.c., o fondo dell'alveo se superfici interessate dall'acqua. La bonifica ordigni bellici profonda, sia in terra che in acqua, oltre a quanto previsto al punto 2 precedente, prevede l'individuazione e localizzazione a mezzo trivellazioni verticali fino a 5 m di profondità e garanzia di un ulteriore metro dal fondo della trivellazione, con maglia 2,80x2,80 m con adeguato franco di sicurezza ed esplorazione del terreno compreso tra i fori con l'impiego di sonda elettrica idonea a rilevare la presenza di massa metallica, e introdotto gradualmente nei fori. La bonifica sarà eseguita con l'impiego di operatori brevettati b.c.m. con l'uso di idonei apparati di ricerca ed attrezzature di trivellazione adeguate.
j. scavo di verifica puntuale con mezzo meccanico, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operatore specializzato.
k. scavo di verifica puntuale eseguito esclusivamente a mano se necessario, per la ricerca, individuazione e scoprimento degli ordigni esplosivi residuati bellici e masse ferrose rilevate con le operazioni precedenti, condotto da operaio specializzati e munito di brevetto;
l. rinterri di scavi col materiale proveniente dagli stessi;
m. rinterri di scavi con materiale proveniente da cave di prestito;

Comprese ulteriori attività correlate al servizio in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente compresi gli adempimenti non specificatamente dettagliati ma comunque necessari all'esecuzione del servizio nell'interesse dell'Amministrazione.

Tutti i materiali e rifiuti provenienti dalle attività di bonifica dovranno essere rimossi e avviati a recupero/smaltimento a cura e spese dell'Impresa aggiudicataria.

3. Attività aggiuntive:

In aggiunta alle attività sopra elencate sono elencate ulteriori attività che potranno essere richieste durante il corso dell'appalto:

a. indagine preliminare propedeutica alla valutazione del rischio di rinvenimento degli ordigni residuati bellici mediante indagine magnetometrica superficiale non invasiva fino a mt 1,00 dal piano di campagna per l'individuazione di anomalie magnetometriche nel sottosuolo eseguita con apparato rilevatore tipo magnetometro.
b. assistenza tecnica alle operazioni di scavo prestata con personale specializzato in Bonifica Bellica con vaglio del materiale e successiva verifica del fondo scavo fino all'imposta delle opere stesse,
c. relazione tecnica delle attività di indagine preliminare magnetometrica e assistenza allo scavo corredata da planimetrie delle superfici indagate;

ARTICOLO 3 – IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

L'importo a base di appalto è pari ad € 9.600,00 (IVA e CNPAIA esclusi)

ARTICOLO 4 – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà valutato esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.
Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione dell'attività di bonifica e comunque di ordine generale e necessari a dare il servizio compiuto in ogni sua parte e nei termini assegnati.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI

Ogni singola attività di bonifica è avviata mediante Ordine di Servizio (OdS) da parte del DEC e riporteranno le informazioni necessarie al compimento della prestazione richiesta compreso il tempo utile per ultimare tutti i servizi compresi nel singolo OdS, fissato in giorni naturali consecutivi.
Il DEC potrà aggiungere indicazioni, prescrizioni e scadenze intermedie ritenute necessarie per l'adempimento delle prestazioni richieste senza che ciò dia diritto in nessun caso alla corresponsione di speciali o maggiori compensi.
L'Operatore economico firmerà l'OdS per accettazione. Se tale ODS non sarà restituito firmato entro 5 giorni naturali e consecutivi, lo stesso sarà ritenuto accettato a tutti gli effetti.
L'Impresa dovrà eseguire solo le prestazioni indicate in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione dell'attività potranno essere impartite dal RUP.

5.1 Durata del servizio

La durata del servizio è prevista in 15 giorni. Tale temine è da considerare fisso salvo eventuali sospensioni e proroghe concesse nel corso dei lavori all'impresa esecutrice.

5.2 Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle attività rispetto alla scadenza stabilita, sarà applicata, previa contestazione, una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0.5% dell'importo del singolo servizio. L'OdS indica l'importo di tale penale.

Nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo.

5.3 Modalità aggiuntive e particolari di svolgimento

In aggiunta alle modalità di esecuzione del servizio di cui ai punti precedenti ed oltre alle eventuali condizioni offerte in sede di gara, il RUP si riserva la facoltà di aggiungere indicazioni, prescrizioni e scadenze intermedie ritenute necessarie per l'adempimento delle prestazioni richieste senza che ciò dia diritto in nessun caso alla corresponsione di speciali o maggiori compensi.

5.4 Presa in consegna e utilizzazione dei terreni

L'Amministrazione può disporre dei terreni dopo il rilascio dell' "Attestato di Bonifica Bellica" e del successivo verbale di verifica di conformità rilasciato a seguito della ricezione del Verbale di Constatazione dall'autorità competente

5.5 Risoluzione del contratto e recesso

Il Contratto di appalto può essere risolto dalla Stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni del Codice civile e dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 Codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

Il Committente procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per tutti casi previsti dall'art. 122 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli art. 3 e ss. della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- nei casi previsti dall'art. 122 comma 1 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023;
- nelle ipotesi previste dall'art. 120 comma 1, lett. d), punto 2) del D. Lgs. n. 36/2023, qualora il soggetto subentrante non soddisfi gli iniziali criteri di selezione nonché quelli previsti dalla normativa vigente;
- in caso di avvio di procedimenti per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o di altra procedura concorsuale o altra situazione nei confronti dell'Impresa Mandataria (capogruppo) fuori dai casi previsti dall'art. 124 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente procederà con le modalità e gli effetti di cui all'art. 122 commi 5 e ss. del D. Lgs n. 36/2013.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto e/o esecuzione d'ufficio del servizio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dal Committente, e pertanto l'Impresa si impegna a trasferire tempestivamente al Committente tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al Contratto e quella in corso di elaborazione alla data di cessazione del rapporto.

Il Committente, si riserva la facoltà di cui all'art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché quella di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 123 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; la Stazione appaltante avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore la Stazione appaltante avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.
È in facoltà della Stazione appaltante, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.
L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del richiamato art. 123, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare alla Stazione appaltante i servizi eseguiti.
All'aggiudicatario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti calcolati ai sensi di quanto previsto dall'art. 123, co. 1 D. Lgs. 123/2023 (allegato II.14).
Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.
In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla proceduta di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, Co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita la Stazione appaltante. In difetto di tali condizioni, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.

ARTICOLO 6 – ALTRI ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto della normativa vigente, si richiamano nel particolare la:

- Direttiva Tecnica Bonifica Bellica Sistematica TERRESTRE GEN BST 001 Edizione 2025;
- Determinazione 27 settembre 2001 dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici pubblicata sulla G.U. serie generale n. 243 del 18 ottobre 2001;
- Determinazione 09 Aprile 2003 dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n.9;
- D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 codice dell'ordinamento militare – articolo 22 come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 2012, n.20;
- Legge 1° ottobre 2012, n. 177 modifiche al decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;
- D.M. 11 maggio 2015 n. 82 regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177.
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

- D.M. 28 febbraio 2017 , regolamento che disciplina l'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e le connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché' la formazione del personale appartenente al Ministero della difesa e alle imprese specializzate iscritte nell'apposito albo di cui al decreto 11 maggio 2015, n. 82;
- Comunicato del 3 maggio 2016 Indagini Propedeutiche alla valutazione del Rischio Bellico;
- Comunicato 5 Ottobre 2017 Precisazioni sulla differenza tra bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici e indagini geofisiche finalizzate alla valutazione del rischio bellico
- Comunicato del 12 Aprile 2018 Precisazioni procedure previste da GEN BST001;

I lavori di bonifica saranno condotti in particolare secondo la Direttiva GEN-BST 001 Ed. 2025, e dal Parere Vincolante rilasciato dall'Autorità Militare competente 5° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M. di Padova e degli ordini e disposizioni di servizio che saranno impartiti dal D.E.C..
Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell'OdS resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di eseguire il servizio, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 7 – GARANZIA DEFINITIVA E RESPONSABILITA'

L'impresa è l'unica responsabile dell'esecuzione dell'attività di bonifica in conformità alle disposizioni elencate nell'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023, dettate dall'autorità competente e riguardo alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza del servizio alle condizioni contrattuali tutte.
Le disposizioni impartite dall'Amministrazione, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dell'Ente e non diminuiscono la responsabilità dell'impresa. Gli eventuali maggiori costi dei servizi eseguiti in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'impresa non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di sorveglianza dell'Amministrazione. L'impresa che esegue l'attività di bonifica deve avere la piena disponibilità di tutte le migliori attrezzature, mezzi e materiali, purché accettati dall'Amministrazione, per l'ottima esecuzione delle opere, finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e privata. In merito a ciò l'impresa assume ogni onere, gravame, conseguenza e responsabilità per tutto ciò che potesse accadere durante e dopo l'esecuzione dell'attività di bonifica per cause od implicazioni dirette e indirette. Nell'attività di bonifica dovrà essere impiegato esclusivamente personale all'uopo specializzato, in possesso dei prescritti documenti di specializzazione, rilasciati dalle competenti autorità militari. La direzione tecnica ed organizzativa dell'attività di bonifica compete al dirigente tecnico B.C.M., il quale dovrà presenziare alla consegna e, successivamente, controllarne l'esecuzione. Il coordinamento esecutivo pratico dell'attività di bonifica, la sorveglianza delle sue varie fasi e la tenuta dei documenti di cantiere (diario di lavoro, planimetria, disegni, ecc.) dovranno essere affidati ad un assistente tecnico BCM, il quale dovrà essere

presente per tutto l'intero orario di ogni giornata lavorativa. L'esecuzione pratica dell'attività di bonifica viene effettuata dal rastrellatore B.C.M..

Al personale dovranno essere estese tutte le provvidenze di legge e di contratto relativo alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo quella della Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni, malattie) e quelle che trovano la loro origine in contratto collettivo e prevedono a favore del lavoratore diritti patrimoniali, aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc….

In difetto, il D.E.C. o chi per esso, ha facoltà di allontanare il personale non specificatamente specializzato diffidando formalmente l'impresa esecutrice. In recidiva del difetto, il presente contratto sarà risolto con incameramento della cauzione, procedendo poi all'esecuzione in danno dell'impresa inadempiente

L'aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva, che dovrà essere resa conformemente a quanto prescritto dall'art. 103 del codice. Tale garanzia copre gli oneri derivanti dall'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dal diritto di risarcimento dei danni, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di aver effetto dalla data di approvazione della verifica di conformità del servizio.

Per ogni singolo intervento, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 l'aggiudicatario è obbligato a costituire una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi, o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (ivi compresi i danni verso l'Amministrazione appaltante) nell'esecuzione delle attività, comprendente anche l'incendio, sino alla data di emissione della verifica di conformità.

La polizza dovrà essere prestata per i massimali non inferiori al 10% dell'importo dei lavori con il limite di 1.000.000,00 € (unmilione/00) ed avente durata di 12 mesi.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs n. 36/2023, autorizza l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale.

ARTICOLO 8 – PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant'altro costituente prodotto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e di subappaltare a pena di nullità. Si precisa che lo svolgimento del servizio potrà essere effettuato da personale non appartenente all'Impresa ma con il quale la stessa abbia stipulato, preventivamente all'aggiudicazione del servizio, un contratto di collaborazione.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva dell'Impresa.

ARTICOLO 10 – PAGAMENTO CORRISPETTIVI

L'onorario verrà corrisposto dietro presentazione di regolare parcella/fattura da parte dell'Aggiudicatario secondo le seguenti scadenze:

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri obblighi contrattuali ed approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione del servizio.

ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI

Al presente appalto si applica la revisione prezzi con le modalità previste dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 12 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, stabilisce che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Impresa eseguirà le attività alle stesse condizioni previste dell'appalto principale.

ARTICOLO 13 – SICUREZZA

L'attività di bonifica del territorio nazionale da ordigni bellici interrati è disciplinata dalla normativa specifica elencata nel DUVRI e rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Da parte della Stazione Appaltante e dell'Impresa saranno messe in atto tutte le misure atte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e del contesto in cui saranno eseguiti gli interventi, secondo le indicazioni del DUVRI e del POS, ciascuno per quanto di competenza.

ARTICOLO 14 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3, L. 136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.

ARTICOLO 16 - RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall'esecuzione dell'incarico. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 21.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

ARTICOLO 17 - TUTELA ED ASSISTENZA DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario dovrà essere disponibile ad aggiornare periodicamente la Stazione Appaltante in merito allo stato di avanzamento del servizio attraverso riunioni periodiche, con cadenza da concordare, presso la sede del Servizio. Resta comunque obbligo dell'Aggiudicatario fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed in qualsiasi fase, report scritti ed elaborati grafici, anche in formato elettronico, per eventuali chiarimenti e delucidazioni, al fine di consentire la valutazione in itinere e finale del progetto.
L'Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile Unico del Progetto.
L'Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d'arte.
L'Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

ARTICOLO 19 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Firenze.
Il DPO nominato, Dott. Otello Cini, è reperibile alla email: **otello.cini@cittametropolitana.fi.it.**
Il trattamento dei dati personali comuni e giudiziari (art. 10 GDPR), riguardanti gli Operatori economici interessati/l'aggiudicatario, è finalizzato:

- alla gestione delle procedure di gare di appalto/procedure negoziate/affidamenti diretti per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture alle quali le imprese interessate hanno deciso spontaneamente di partecipare;
- in caso di aggiudicazione, all'instaurazione e gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con la Città Metropolitana di Firenze;
- agli adempimenti amministrativo-contabili, di sicurezza previsti da una norma di legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Il trattamento è lecito in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte e all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b GDPR), all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge nazionale (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR) e regionale, allo svolgimento di una funzione istituzionale, per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR).